

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 4732 del 28 maggio 2024

Appalti di servizi – Gare indette prima del 1° luglio 2023 – Nuovo Codice appalti – Avvalimento premiale – Inapplicabilità

Pubblicato il 28/05/2024

N. 04732/2024REG.PROV.COLL.

N. 08138/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8138 del 2023, proposto da (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (...);

nei confronti

(...) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4756/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) S.r.l. e di (...) S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati (...);

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'(...) (di seguito anche solo ...) con bando del 21 novembre 2022 ha indetto procedura aperta per l'erogazione di un servizio di durata triennale di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei fabbricati e stazioni dell'intera sua rete.

2. Alla procedura hanno partecipato cinque ditte inclusa la ricorrente. All'esito della procedura risultava aggiudicataria la società (...) S.r.l. (di seguito anche solo (...)).

3. Riferisce l'appellante, gestore uscente del servizio, di avere inoltrato istanza di accesso agli atti con la quale chiedeva i documenti afferenti all'offerta tecnica e l'offerta economica, nonché i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicataria.

4. Riferisce ancora l'appellante che, in data 20 marzo 2023, l'(...) inviava parte della documentazione, comunicando che i documenti da acquisire in sede di comprova non erano ancora nella disponibilità della stazione appaltante. Con ulteriore atto di accesso venivano richieste le griglie di valutazione dei singoli commissari allegate ai verbali delle sedute riservate.

5. In data 27 marzo 2023 l'(...) trasmetteva una griglia di valutazione.

L'aggiudicataria ha ottenuto il massimo del punteggio nella parte tecnica della valutazione a differenza della ricorrente che invece ha ottenuto 72,24 punti.

6. Avverso l'aggiudicazione (...) ha proposto ricorso al TAR che lo ha rigettato con sentenza n. 4756/2023.

7. Di tale sentenza (...) ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai seguenti motivi così rubricati: *“I Error iniudicando; violazione dell'art. 2, dell'articolo 11, commi 9 e 10, dell'articolo 12, e dell'articolo 48, comma 2 D. Lgs. 50 del 2016; del principio di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa; violazione del principio di certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento; II Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 comma 4 del dlgs. 50 del 2016; III Error in iudicando; Violazione e falsa applicazione delle condizioni di partecipazione del Disciplinare di gara punto 7, 8, 9 e punto 10; IV Error in iudicando; violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/ce, violazione e falsa applicazione dell'art. 89 del d. lgs 50 del 2016”*.

8. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, l'ente (...) S.r.l. e (...) S.r.l. che ha anche proposto ricorso incidentale.

9. Alla udienza pubblica del 25 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

10. Viene all'esame del Collegio il ricorso in appello proposto da (...) S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 4756/2023 con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione, adottato in favore della società (...) S.r.l., del servizio di manutenzione triennale degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti ausiliari e degli impianti antincendio dei fabbricati e stazioni dell'intera rete (...).

11. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:

a) l'avvalimento solo premiale è inammissibile in quanto l'art 89 d.lgs.50/2016,

applicabile alla procedura *de qua*, consentiva l'istituto solo per l'ottenimento dei requisiti di partecipazione;

a.1.) la ricorrente, in sostanza, richiede una sorta di applicazione retroattiva del nuovo codice dei contratti pubblici che consentirebbe l'avvalimento solo premiale, invocandone l'estensione alle gare bandite prima della sua entrata in vigore;

a.2.) diverso discorso è a farsi per l'avvalimento speso in gara dalla aggiudicataria (...), che non è solo premiale, ma anche premiale, in quanto stipulato per acquisire la disponibilità dei due tecnici saldatori richiesti come condizione di partecipazione alla gara perché rientranti nella composizione minima della squadra; la circostanza che tale avvalimento determini, in via indiretta, anche un miglioramento dell'offerta, non è idonea a escludere l'attribuibilità del punteggio incrementale, proprio perché finalizzato ad ottenere requisiti di partecipazione;

a.3.) per la mancata attribuzione del punteggio per l'avvalimento solo premiale alla ricorrente non era necessario un particolare onere di motivazione da parte della stazione appaltante, potendo la stessa fondare il diniego del punteggio sul richiamo al dato normativo dell'art 89 codice del 2016 ed esprimere tale opzione attraverso il punteggio zero dato alla voce corrispondente;

b) in ordine alla censura volta a contestare l'attribuzione del punteggio alla aggiudicataria sotto plurime voci:

b.1.) il bando non imponeva ai concorrenti di produrre già al momento della domanda gli attestati a comprova della qualificazione del personale, essendo sufficiente la sola dichiarazione sul possesso dei requisiti, e comunque la attestazione della presenza in organico di tali elementi;

b.2.) l'allegazione, già in sede di offerta tecnica, degli attestati di qualificazione del personale era, invece, richiesta per il solo criterio A3, riferito alla "Qualificazione" di specifiche figure professionali (frigorista, conduttore di impianti termici, saldatore);

b.3.) nell'offerta tecnica occorreva inserire gli attestati di qualificazione del

personale solo per il criterio A3 (nella specie, per l'offerta della (...), la figura del saldatore); unicamente in riferimento a tale criterio la "Griglia di valutazione" chiariva che *"Per il requisito A3, dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti mediante presentazione delle copie dei titoli di studio e di formazione professionale/abilitazione del personale tecnico facente parte dell'operatore economico"*.

b.4.) a pagina 5 del disciplinare veniva specificamente elencata la documentazione amministrativa da produrre, la quale richiedeva ai concorrenti, in relazione ai criteri di partecipazione, di fornire una semplice "dichiarazione" circa il possesso del requisito: non veniva, dunque, richiesto l'apporto di alcuna documentazione a comprova, certamente non all'atto della partecipazione alla gara;

b.5.) in relazione al criterio A3 – indicato come attribuzione di specifico punteggio incrementale- sono stati prodotti gli attestati delle specifiche figure professionali rilevanti;

b.6.) a pagina 2 del disciplinare tra i requisiti di partecipazione era previsto il possesso di *"N. 2 tecnici abilitati alla saldatura meccanica secondo norma EN 287/1 e ad operare in ambienti/ spazi confinanti, muniti di attestati di partecipazione ad un corso per addetti ad attività in spazi confinanti o ambienti sospetti di inquinamento"*; ai fini della partecipazione alla gara, era richiesto di inserire nella busta amministrativa, una mera dichiarazione da parte dell'operatore economico di essere in possesso del predetto requisito; la (...) ha assolto all'obbligo del possesso del requisito in parola per il tramite dell'avvalimento, allegando tutta la documentazione a tal fine necessaria (contratto e dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso del requisito e la messa a disposizione di n. 2 tecnici abilitati alla saldatura meccanica);

b.7.) nella griglia di valutazione allegata al disciplinare, erano descritti i criteri premiali;

b.7.1.) in particolare, il criterio A3, relativo alla qualificazione del personale attestata da patentini, prevedeva l'assegnazione di 5 punti per n. 1 saldatore con

esperienza; la (...), questa volta al fine di dimostrare che la propria offerta fosse meritevole dell'assegnazione del suddetto punteggio, ha inserito nella propria offerta tecnica la documentazione necessaria ad attestare che l'esperienza professionale del tecnico saldatore, ossia il Sig. (...), fosse superiore ai 5 anni, ottenendo così il relativo punteggio;

b.8.) ove riferita ai componenti della squadra offerta in gara diversi da quelli in base ai quali è stato attribuito il punteggio A3, la censura è inammissibile perché tende a sollecitare il sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati dal momento che è ancora in corso la fase di comprova dei requisiti e l'amministrazione non si è ancora pronunciata sulla conformità della documentazione e sulla idoneità alla comprova dei requisiti;

b.9.) sono inammissibili anche le censure proposte con i motivi aggiunti, nella parte in cui spendono argomenti tesi a dimostrare la non idoneità della documentazione prodotta dalla aggiudicataria nella fase di comprova dei requisiti stessi, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati (censura 1, parte della censura 2 e parte della censura 3 dei motivi aggiunti);

b.10.) relativamente al possesso delle attrezzature - la censura è inammissibile perché impinge nel merito della discrezionalità tecnica, senza dimostrare una manifesta irragionevolezza della valutazione dell'amministrazione;

b.11.) per il tecnico antincendio (rispetto al quale si lamenta la mancata indicazione del numero di matricola dei vigili del fuoco) va rilevato come l'indicazione della matricola non integrasse un requisito di partecipazione perché il disciplinare richiedeva solo di avere alle dipendenze il tecnico antincendio;

b.12.) in ordine al preteso mancato possesso di requisiti di partecipazione per i due tecnici saldatori nessuna previsione della *lex specialis* di gara imponeva ai concorrenti di produrre, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, la documentazione inerente l'abilitazione alla saldatura dei due tecnici in questione, dovendo il concorrente limitarsi soltanto a dichiarare di “*avere alle proprie dipendenze*”

i predetti due tecnici saldatori, i quali rientravano nella “composizione minima” della squadra degli operai specializzati (non erano tra quelli rilevanti ai fini del criterio A3 ma del criterio A2);

b.13.) la presenza, nella dotazione del personale non già di un generico saldatore abilitato, ma di un tecnico con “*Esperienza per la qualifica di saldatore*” superiore a 3 anni rilevava ai soli fini dell’assegnazione di n. 4 punti in base al criterio A3. Per tale motivo - ossia non allo scopo di dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione bensì ai soli fini dell’assegnazione del punteggio tecnico - la (...) ha prodotto, a corredo non della sua domanda di partecipazione bensì della sua offerta tecnica, i certificati solo del sig. (...);

b.14.) solo per il criterio premiale del saldatore con più di cinque anni di esperienza il criterio A3 della *lex specialis* prevedeva l’obbligo di allegare la documentazione del patentino del tecnico saldatore, e ciò spiega perché è stata prodotta in fase di gara la documentazione solo per uno dei saldatori;

b.15.) l’esperienza professionale del Sig. (...) è stata dimostrata allegando nell’offerta tecnica tutti gli attestati e i certificati dallo stesso ottenuti negli anni e rilasciati da Enti certificatori terzi;

b.16.) in ordine alla irregolarità fiscale non definitivamente accertata che la (...) ha dichiarato in sede di comprova, la violazione deriva da una presunta incongruenza conseguente ad un versamento in eccesso di ritenute di acconto relative all'anno 2019, riportato in compensazione nel modello 770/2020, e pertanto non rientra nel fuoco delle violazioni ostative alla partecipazione alla gara;

b.17.) la semplice comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove non accompagnata da una successiva notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento, non è di per sé rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

b.18.) la comunicazione di irregolarità, effettuata dall’Agenzia delle Entrate, a

seguito dei controlli automatizzati, non riveste quei caratteri di atto amministrativo definitivo, tali per cui può assumere rilevanza nell'ambito delle violazioni non definitivamente accertate; tale comunicazione non è autonomamente impugnabile dal contribuente, proprio in quanto carente dei caratteri di definitività tipici degli avvisi di accertamento o della cartella di pagamento;

b.19.) la contestazione non supera nemmeno la soglia di gravità delineata dall'art. 3 del D.M. del 28 settembre 2022, a mente del quale può considerarsi "grave" una violazione non definitiva solo allorquando comporti l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e non inferiore a 35 mila euro, laddove quest'ultimo importo costituisce la soglia "minima" di rilevanza;

b.20.) nel caso di specie l'irregolarità, pari a € 82.241,63, è al di sotto del 10% del valore del presente appalto che ammonta a euro 4.338.140,90, donde l'irrilevanza della violazione.

12. L'appellante contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:

a) il TAR avrebbe erroneamente omesso di censurare il contegno dilatorio dell'amministrazione teso a una ingiustificata protrazione delle attività di verifica dei requisiti (di tale circostanza l'appellante si duole nel primo motivo di appello soffermandosi da pagina 5 a pagina 10 del ricorso);

a.1.) visto il protrarsi della fase di verifica dei requisiti la sentenza andrebbe riformata e l'aggiudicazione annullata per carenza dei requisiti, in base a quanto dedotto con i motivi proposti nel giudizio di primo grado;

a.2.) in via subordinata, l'appellante chiede di accertare ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, la violazione dell'obbligo dell'(...) di concludere il procedimento e, conseguentemente, di dichiarare l'obbligo di escludere l'aggiudicataria per mancata comprova dei requisiti, ovvero, in via

ulteriormente subordinata, di concludere il procedimento di verifica entro un termine perentorio, nonché, in ogni caso, di nominare un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti illegittimamente omessi dalla stazione appaltante;

b) ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 l'appellante afferma che non sono ancora stati prodotti i certificati del casellario giudiziale di nessuno dei soggetti tenuti ai sensi del d.lgs. 50 del 2016; la (...) ha riproposto le dichiarazioni redatte in sede di gara con data aggiornata al 19 aprile 2023 ma non risulterebbe accertata la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara che al momento dell'udienza di merito nel giudizio di primo grado non erano ancora state acquisite;

c) con riguardo alla formazione dei dipendenti la (...) non avrebbe prodotto alcun attestato tale da giustificare la formazione dei suoi dipendenti e da accertare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare alle pagine 1 e 2 punti 7, 8, 9 e 10; non sarebbe stato prodotto alcun documento attestante la formazione dei dipendenti elettromeccanici, idraulici, elettrici ed elettronici;

c.1.) in assenza di un documento attestante il possesso effettivo del requisito dichiarato in sede di gara si potrebbe configurare una ipotesi di falsa dichiarazione;

c.2.) per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7 pagina 2 del disciplinare tecnico nel quale si richiede la presenza di almeno due “*Tecnici programmatori di impianti di rilevazione incendi*”, la (...) ha prodotto due attestati di addetti alla manutenzione impianti rilevazione incendi datati 21 settembre 2022, pertanto i tecnici individuati non coprirebbero il requisito richiesto perché non vi è la dimostrazione del possesso da almeno un triennio; tale assenza sarebbe stata motivo di esclusione ma (...) ha consentito alla (...), con la nota del 3 luglio 2023, di giovare di un ulteriore imprecisato tempo;

c.3.) non sussisterebbe neanche il requisito della composizione minima della squadra di lavoro (punto A2 della griglia e punto 10 pagine 2 del disciplinare); non sarebbero stati prodotti i documenti atti a dimostrare la formazione della dotazione minima di tecnici idraulici, elettrici, elettromeccanici, ed elettronici;

c.4.) alla data dell'udienza di merito del giudizio di primo grado la (...) aveva prodotto n. 18 documenti UNILAV (e non 19 come prevedeva la composizione minima) che riportano l'inquadramento contrattuale dei soggetti indicati - elettricisti, idraulici ed elettromeccanici; gli UNILAV non sarebbero validi ai fini della attestazione del possesso dei requisiti;

c.5.) la (...) in sede di partecipazione aveva anche dichiarato che avrebbe ampliato la squadra minima di soggetti con altre 15 figure sempre con profilo di idraulici, elettrici ed elettronici e per questa dichiarazione ha ottenuto 15 punti aggiuntivi; anche questa documentazione sarebbe carente alla data del 3 luglio 2023 come si evince dalla richiesta di integrazione di (...);

c.6.) la squadra di lavoro avrebbe dovuto essere già completa al momento della domanda di partecipazione, e i soggetti annoverati avrebbero dovuto essere dotati delle necessarie qualificazioni richieste dal bando già alla data di partecipazione per giustificare il punteggio aggiuntivo attribuito alla (...);

c.7.) le 34 risorse dichiarate non soddisferebbero i requisiti previsti nel bando di gara;

c.8.) con riguardo all'abilitazione del professionista antincendio la (...) ha dichiarato che il tecnico individuato in sede di gara nelle more dell'espletamento della stessa si sarebbe dimesso e sarebbe stato assunto un nuovo tecnico; dalla documentazione UNILAV depositata il 4 luglio 2023 si rileva che il tecnico antincendio si è dimesso in data 30 dicembre 2022, solo 7 giorni dopo la scadenza della domanda di partecipazione; tale documento proverebbe il mancato rispetto del principio di continuità e di permanenza del requisito e già da solo giustificerebbe l'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario;

c.9.) la documentazione depositata in primo grado dalla (...) dimostra una relazione lavorativa con la dott.ssa (...) già dal dicembre 2022 (tecnico antincendio) data delle dimissioni del tecnico (...); tale relazione lavorativa sarebbe provata dalle fatture emesse dal tecnico alla (...) aventi data 10 marzo 2023 e 13 aprile 2023 e

risalenti a prestazioni di consulenza non specificate espletate a dicembre 2022 e febbraio 2023; tali documenti non proverebbero le funzioni di tecnico antincendio e che tali funzioni siano state svolte dal dicembre 2022 all'aggiudicazione; inoltre al punto 8 delle condizioni di partecipazione (...) chiedeva che il tecnico antincendio fosse alle dipendenze della società partecipante mentre la dott.ssa (...) è stata assunta il 18 aprile 2023 dopo l'aggiudicazione e sicuramente dopo l'instaurarsi del presente giudizio;

c.10.) l'assenza di regolari sottoscrizioni dei documenti prodotti avrebbe poi dovuto indurre la stazione appaltante a escludere la (...) e a procedere allo scorrimento della graduatoria

c.11.) con riguardo alle attrezzature aggiuntive di cui la (...) ha dichiarato di essere dotata in sede di partecipazione e che hanno giustificato rispetto alla ricorrente l'assegnazione di 8 punti, in sede di comprova la (...) non avrebbe fornito i documenti relativi alle attrezzature necessarie ad effettuare la manutenzione sui S.I.A (Servizi Igienici Automatici); anche sotto questo aspetto la documentazione fornita sarebbe incompleta ai fini della comprova e quindi configurerebbe anche una ipotesi di falsa dichiarazione;

d) la *lex specialis* di gara non vieta il ricorso all'avvalimento e quindi non impedisce alla commissione di valutare il requisito ed attribuire allo stesso un punteggio; la mancata valutazione dello stesso, in assenza di motivazione, costituirebbe vizio del procedimento.

13. La ricostruzione dell'appellante, ribadita con ulteriori precisazioni nella memoria depositata il 9 gennaio 2024, non merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.

14. In ordine alla fase di verifica dei requisiti è evidente che le contestazioni dell'appellante si risolvono nel confondere la legittimità dell'aggiudicazione con quella inerente la successiva verifica dei requisiti. Peraltro, la fase di verifica dei requisiti prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente *ratione temporis*, non è

soggetta a un termine decorso il quale l'amministrazione perde il potere di provvedere (anche perché alcune verifiche, ad esempio l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, sfuggono alla sfera di dominio della stazione appaltante). L'art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all'aggiudicazione, quale condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima. In sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all'avvenuta aggiudicazione, non può, tra l'altro, escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione (Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2023, n. 3819) purché, naturalmente, la verifica dei requisiti non si traduca in una modifica sostanziale dell'offerta già presentata, o in una inammissibile integrazione postuma dei prescritti requisiti di partecipazione.

14.1. Va ancora precisato che la ricostruzione dei fatti come riferita dall'(...) nella memoria depositata il 24 ottobre 2023 trova pieno riscontro negli atti di causa.

14.2. L'(...), una volta comunicata l'aggiudicazione e vagliata la prima documentazione presentata dalla (...), ha richiesto chiarimenti e integrazioni.

14.3. Un passaggio dall'ampia parabola argomentativa della sentenza impugnata è molto significativo. Vi si legge (pagina 26 della sentenza): (...) *“non sussiste alcuna inerzia della stazione appaltante nel procedere alla verifica dei requisiti, e peraltro non si comprende la lesione della posizione della ricorrente in parte qua, atteso che risulta come la stessa continui a gestire il servizio nelle more del subentro della nuova aggiudicataria”*.

14.4. La statuizione del primo Giudice è corretta e il tempo trascorso dalla comunicazione dell'aggiudicazione al completamento della verifica dei requisiti non ha inciso in alcun modo sulla legittimità degli atti impugnati. L'appellante insiste ripetutamente e infondatamente sull'asserito e non dimostrato *“intento dilatorio”* della Stazione appaltante (così anche alle pagine 6 e 7 della memoria

depositata il 9 gennaio 2024) senza in alcun modo scalfire la ricostruzione dei fatti e le conclusioni in diritto cui è giunto il primo Giudice. L'intero stralcio della sentenza della III^a Sezione di questo Consiglio di Stato, 21 giugno 2023 n. 6074, riportato da pagina 8 a pagina 12 della memoria depositata il 9 gennaio 2024 non giova all'appellante perché si tratta di un precedente del tutto inconferente rispetto al caso qui esaminato.

14.5. Tutto l'impianto argomentativo dell'appellante si risolve nel confondere due momenti differenti delle fasi delle procedure di affidamento così come delineati dall'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016. Non è superfluo precisare che il divieto di nova sancito dall'art. 104, comma 1, c.p.a. ha carattere assoluto promanando dalla fondamentale esigenza di assicurare il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, e impone l'immutabilità della *causa petendi* introdotta in primo grado. L'effetto devolutivo dell'appello assicura che l'oggetto del giudizio del gravame non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il giudice della sentenza appellata.

14.6. Il ricorso di primo grado è stato proposto quando ancora pendeva il termine per la presentazione della documentazione di comprova dei requisiti. L'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la documentazione prodotta dalla controinteressata nel corso della fase di comprova dei requisiti di partecipazione (la stazione appaltante aveva depositato gli atti in corso di giudizio).

14.7. Il TAR ha esaminato in modo approfondito tutte le censure e non vi è alcuna erroneità della sentenza impugnata, non potendosi ritenere erronea o carente una motivazione i cui argomenti giuridici sono sgraditi alla parte ricorrente. La mancanza di motivazione si caratterizza per la sua radicale carenza o per la sua inidoneità a rivelare la *ratio decidendi*, evenienza che qui non si ravvisa in alcun modo. Il TAR ha, peraltro, ripetutamente e correttamente osservato che le domande della ricorrente vertevano su poteri che l'amministrazione non aveva

ancora esercitato (pagine 12, 22, due volte alla pagina 23, 29 della sentenza impugnata). In definitiva, in primo grado (...) ha ripetutamente proposto censure volte a contestare provvedimenti non ancora adottati dalla stazione appaltante e, in appello, ha ripetutamente proposto contestazioni nuove. Nel processo amministrativo deve considerarsi nuova e, come tale, inammissibile in appello, non soltanto una domanda avente *petitum* e/o *causa petendi* diversi da quelli della domanda originaria, ma anche una domanda che, pur mantenendo detti elementi, si risolva nella prospettazione di fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in primo grado e idonei ad integrare una pretesa diversa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (Consiglio di Stato sez. II, 19 marzo 2024, n. 2672).

14.8. Si tratta, comunque, di censure che sono infondate in fatto dato che i requisiti, come risulta dalla documentazione versata agli atti di causa, sono stati debitamente provati dall'aggiudicataria e i documenti presentati sono stati ritenuti idonei dalla stazione appaltante.

14.8.1. L'istanza di verifica proposta a pagina 23 della memoria depositata il 9 gennaio 2024 è da respingere in quanto irrilevante ai fini del decidere. Nel processo amministrativo la verifica o la consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta non per sostituire la valutazione dell'Amministrazione, come in tutto l'incedere dell'argomentazione dell'atto di appello si domanda, ma per ricostruire nel modo più compiuto i fatti accaduti e per verificare, a seconda dei casi, se la contestata valutazione sia manifestamente irragionevole, evenienza che nel caso qui esaminato non si rinviene in alcun modo.

14.8.2. La verifica (art. 66 c.p.a.) è diretta ad appurare la realtà oggettiva delle cose, e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto a individuare la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali; essa ha una finalità di accertamento di fatti complessi, e dunque sulla

base di competenze che implicano l'espressione di un sapere specifico, in funzione consultiva del giudice (Consiglio di Stato sez. III, 25luglio 2023, n. 7288). Ma, al di là della infondata ricostruzione in fatto proposta dall'appellante, in cui è ricorrente il fraintendimento tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, tra certificazioni e mezzi di prova, tra contestazioni che concernono l'aggiudicazione e contestazioni che riguardano la successiva verifica dei requisiti (nonché irrilevanti osservazioni, ai fini del decidere, sul tenore letterale del contratto di appalto) non vi è alcun elemento che scalfisca la decisione del primo Giudice.

14.8.3. Per tali motivi è infondata anche l'istanza di accesso contenuta a pagina 26 della memoria depositata il 9 gennaio 2024.

14.9. Sia la difesa dell'(...), sia la difesa della (...) S.r.l. richiamano, a sostegno delle proprie ragioni, l'art. 86 del d.lgs. n.50 del 2016 laddove esso dispone: “*Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie*”. Si tratta di un argomento decisivo.

14.10. Va ribadito che la verifica dei requisiti è una fase che concettualmente si situa a valle dell'aggiudicazione. Soltanto all'esito della gara, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della stazione appaltante mediante richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti all'uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio2023, n. 4642).

14.11. Sono stati forniti documenti in ordine al requisito di esperienza dichiarato in sede di gara e al requisito di partecipazione di cui al punto 10 del disciplinare. Le censure relative agli operai e tecnici specializzati, alla composizione minima della squadra di lavoro, all'abilitazione del professionista antincendio, sono del tutto inconsistenti, non trovano rispondenza minima negli atti di causa e costituiscono un evidente tentativo di sostituire proprie personalissime valutazioni a quelle svolte dall'Amministrazione.

15. Occorre procedere, a questo punto, all'esame della censura relativa all'avvalimento premiale.

15.1. Anch'essa è infondata e le statuizioni del TAR meritano conferma.

15.2. L'appellante pretende, in sostanza, di applicare retroattivamente l'art.104 del nuovo Codice dei contratti pubblici, pretesa che non può trovare soddisfazione.

15.3. Come noto, prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, questa Sezione aveva più volte affermato l'ammissibilità dell'avvalimento c.d. "premile", in virtù del quale l'avvalimento interviene sia nell'integrazione di un requisito di partecipazione che nel riconoscimento di punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica formulata tenendo in considerazione le competenze, le risorse e le capacità effettivamente trasferite dall'ausiliaria all'ausiliata. Andava invece escluso l'avvalimento "premile" che avesse l'esclusivo scopo di far conseguire all'ausiliata, che non necessitava di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara, una migliore valutazione dell'offerta (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 17 settembre 2021, n. 6347).

15.4. L'art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente l'avvalimento premiale ma, com'è evidente, non è norma di interpretazione autentica.

15.5. Va osservato che nell'impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, come si legge nella stessa Relazione di accompagnamento, la disciplina dell'avvalimento è caratterizzata da un vero e proprio cambio di impostazione. Il risultato di tale cambio di impostazione è:

- a) l'indicazione del tipo contrattuale dell'avvalimento, contratto rientrante nella categoria dei contratti di prestito con il quale un concorrente a una procedura di aggiudicazione può acquisire la disponibilità di risorse tecniche e umane altrui per eseguire il contratto;
- b) la previsione della normale onerosità del contratto con l'ammissione, comunque, della gratuità nel caso in cui essa corrisponda anche a un interesse

proprio dell'impresa ausiliaria;

c) l'attenzione incentrata sul contratto di avvalimento, anziché sul prestito dei requisiti, che ha consentito di ricomprendere nell'ambito dell'avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto a ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti.

15.6. La differente impostazione dell'art. 104 del Codice dei contratti pubblici rispetto a quella dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente *ratione temporis*, non consente in alcun modo una sua applicazione retroattiva.

15.7. La tesi dell'appellante si risolve nel chiedere a questo Giudice di ricavare una norma per via interpretativa non già da una singola disposizione, isolatamente presa, ma da una pluralità di disposizioni combinate (combinato disposto strettamente inteso). Esempio paradigmatico di combinato disposto è quello che deriva dalla combinazione, appunto, di una disposizione interpretativa (di interpretazione autentica) e della disposizione interpretata. Ma ciò che osta a una operazione interpretativa di questo tipo è l'indubbia estraneità dell'art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici al novero delle norme di interpretazione autentica.

16. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:

a) rigetta l'appello principale;

b) dichiara improcedibile l'appello incidentale;

c) per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per

la Campania n. 4756/2023.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore dell'(...) S.r.l. e 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di (...) S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO